

PROTOCOLLO DI INTESA

ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge n. 241/1990

Tra

Il **Coordinatore della struttura tecnica di missione** istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano, n. 51, 00184, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nella persona del Cons. Carlo Presenti, che sottoscrive il presente atto ai sensi del richiamato DPCM;

L'**Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere** (di seguito denominato "USRC"), con sede in Piazza Gemona 1 – Villaggio San Lorenzo – 67020 – Fossa (AQ), rappresentato dal titolare Ing. Raffaello Fico, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'USRC;

L'**Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila** (di seguito denominato "USRA"), con sede in Via Avezzano 11 C – 67100 – L'Aquila, rappresentato dal titolare Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'USRA;


E

Il **Club Alpino Italiano** (nel seguito indicato "CAI"), con sede legale in Milano, Via Petrella 19, rappresentato dall'Arch. Antonio Montani, in qualità di Presidente Generale del CAI, domiciliato per la carica presso la sede legale del CAI;

di seguito anche denominati congiuntamente le "Parti",

PREMESSO CHE


- il CAI, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 (parte V della tabella allegata) e dell'articolo 1 del proprio Statuto, è Ente pubblico non economico di tipo associativo vigilato dal Ministero del Turismo, il quale, tra le proprie finalità, ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale;
- il CAI, ai sensi della legge 26 gennaio 1963 n. 91 e s.m.i., ha tra i suoi compiti statuari quelli di provvedere, tra l'altro:
 - a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del CAI nazionale e delle singole sezioni locali, fissandone i criteri ed i mezzi;
 - b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;



- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
 - d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;
 - e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d);
 - f) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
 - g) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
 - h) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale.
- il CAI è impegnato da molti anni nell'indirizzo dell'attività escursionistica, attraverso una costante opera sul territorio ed una continua attività di formazione e di educazione, tecnica e culturale, svolta sia all'interno che fuori dell'Associazione, in cui è messo a frutto il bagaglio di conoscenza ed esperienza accumulato in una storia ultracentenaria;
 - una rete di percorsi escursionistici, sorretta da una praticabilità e da una conoscenza diffusa del territorio su cui si snoda, favorisce forme di frequentazione compatibili con la conservazione dell'ambiente e ricche di risvolti culturali, rappresenta un'occasione di sviluppo sostenibile e responsabile offerta per la popolazione nel rispetto delle tradizioni culturali della stessa;

CONSIDERATO CHE

- il CAI è composto da 516 Sezioni e 312 sottosezioni radicate su tutto il territorio nazionale, a loro volta riunite in Gruppi Regionali (GR), alle quali aderiscono oltre 300.000 soci;
- la rete sentieristica italiana consiste in circa 110.000 km di sentieri percorribili a piedi, i quali costituiscono l'ossatura infrastrutturale di turismo ed escursionismo sostenibile e compatibile con l'ambiente: oltre la metà (65.000 km) di essi è mantenuta dal CAI autonomamente o in regime di convenzione con gli enti territoriali competenti;
- nel tempo il CAI si è fatto promotore di diversi percorsi escursionistici, accessibili a tutti, sia su scala nazionale che su scala regionale;
- dal 2018 il CAI ha organizzato e predisposto il recupero e la risistemazione del Sentiero Italia (ora rinominato Sentiero Italia CAI), cioè di un percorso di 7.200 chilometri (con sette varianti),



che unisce le montagne italiane, da Santa Teresa Gallura in Sardegna a quelle Carniche e Giuliane fino a Trieste, lungo tutta la dorsale appenninica e alpina, in 400 tappe complessive;

- il Sentiero Italia CAI (SICAI), lungo il tragitto, abbisogna di una adeguata capacità ricettiva e di accoglienza turistica da parte delle località interessate, in particolare quelle appenniniche e insulari, per le quali il CAI sta provvedendo, coinvolgendo privati e singoli cittadini interessati a fungere da punto di accoglienza, tramite un riconoscimento informativo e di divulgazione;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- l'USRC, l'USRA e la Sezione CAI di L'Aquila hanno espresso la volontà di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica finalizzata ad una conoscenza integrata e sinergica dell'ambiente montano e, più nello specifico, della rete sentieristica, che lo stesso ambiente attraversa, unitamente alle opere alpine, agli elementi antropici d'interesse e ai rifugi di montagna in un territorio di competenza dell'USRC, che coinvolge 56 comuni del Cratere sismico (con esclusione della città dell'Aquila), e dell'USRA per il territorio del Comune dell'Aquila;
- l'USRC e USRA svolgono funzioni di supporto ai Comuni del cratere sismico 2009 in fase di attuazione dei piani per finalità connesse al perseguimento della qualità architettonica e alla pianificazione e sviluppo strategico del territorio e nello specifico all'attuazione di un progetto volto a riscoprire la rete sentieristica tra i vari comuni del cratere sismico 2009, tale da valorizzare, implementare, divulgare e mettere in rete tutte le risorse presenti negli stessi comuni, con i criteri adottati dal CAI, completi di cartografia integrata da sistemi informatici interattivi;
- ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

LE PARTI SOPRA COSTITUITE STIPULANO IL SEGUENTE

PROTOCOLLO D'INTESA

ART. 1 - Finalità

1. Il presente protocollo ha lo scopo di realizzare una collaborazione tra le Parti volta alla realizzazione di:

- a) prodotti informativi e servizi con forte connotazione scientifica, che riguardano i valori ambientali, territoriali e culturali delle zone montane dell'Abruzzo, con particolare riguardo ai



massicci del Gran Sasso d'Italia, dei Monti della Laga e dell'Alto Aterno, delle montagne di Scoppito, Tornimparte, Lucoli e Ocre, del sistema montuoso Velino-Sirente e dei monti Carseolani, nonché l'aggiornamento delle relative carte dei sentieri con sistemi informativi geografici (GIS) e della formazione di un archivio dedicato agli elementi antropici in esse presenti (Progetto Terre Alte);

b) il supporto tecnico scientifico e formativo alla progettazione, realizzazione e monitoraggio della rete sentieristica, delle opere alpine, di elementi antropici d'interesse, di rifugi di montagna ricadenti nei suddetti territori.

2. Le attività di competenza del CAI saranno realizzate attraverso le attività delle Sezioni CAI di L'Aquila, di Teramo, di Popoli e di Isola del Gran Sasso d'Italia, nonché dalle Commissioni, Organi tecnici e Strutture operative regionali operanti nella regione Abruzzo, anche attraverso l'eventuale coordinamento da parte del Gruppo Regionale CAI Abruzzo.

3. La competenza delle singole Sezioni CAI sarà definita in base alla localizzazione territoriale dell'intervento da realizzare, fermo restando il coordinamento della Commissione, Organo tecnico o Struttura operativa interessata alla realizzazione dello stesso.

ART. 2 - Ambito di collaborazione

1. Nel perseguire le finalità di cui all'art. 1, comma 1, che precede, le Parti si impegnano a collaborare, ciascuna per il proprio ambito di competenza, nelle seguenti attività:

a) tutela e valorizzazione della montagna e delle risorse paesaggistiche, architettoniche, turistico-culturali;

b) rilancio della rete sentieristica di collegamento fra i comuni interessati del Cratere Sismico, attraverso l'utilizzo delle regole e criteri adottati dal CAI, come peraltro precisato all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 42, istitutiva della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA);

c) interventi di riqualificazione e consolidamento delle tratte del "Sentiero Italia CAI" che interessano l'attraversamento dei territori della regione Abruzzo interessati dal sisma del 2009;

d) interventi di riqualificazione e consolidamento di cammini tematici, storici, religiosi e culturali che attraversano i territori dei comuni interessati dal sisma del 2009.

2. Il CAI si impegna, attraverso le proprie Sezioni, Commissioni, Organi tecnici e Strutture operative a mettere a disposizione le conoscenze e competenze in tema di sentieristica, cartografia, tutela dell'ambiente montano, opere alpine, escursionismo, alpinismo, sci-alpinismo.



3. Le suddette strutture del CAI si impegnano ad assumere la funzione di coordinamento scientifico, anche con il supporto di altri enti e istituzioni, per la realizzazione di prodotti editoriali e informatici contenenti:

- a) nozioni sulle principali componenti ambientali montane che interessano i territori di cui all'art. 1 che precede, con particolare riferimento alla flora, alla fauna, agli elementi antropici storici e/o storicizzati, allo stato dell'ambiente, anche a fini di divulgazione e pubblicazione scientifica;
- b) approfondimenti tematici di interesse specifico sugli aspetti di carattere territoriale legati alla fruizione della montagna;
- c) database cartografico delle informazioni territoriali di base dell'area dei suddetti territori in formato vettoriale e *raster*;
- d) aggiornamento delle carte dei sentieri in scala 1.25.000 del Gran Sasso d'Italia, dei Monti della Laga, del Gruppo Sirente-Velino, di Monte Ocre, di Monte Cagno, di Monte Cava, di Monte San Rocco e delle aree limitrofe.

4. L'USRC si impegna, rispetto agli ambiti di cui sopra a:

- a) attuare in modo coordinato tutti gli interventi riguardanti, a qualsiasi titolo, la rete sentieristica e gli elementi antropici in ambiente montano, ricadenti nei territori di competenza;
- b) promuovere il presente protocollo presso le Amministrazioni comunali anche qualora siano soggetti attuatori di interventi analoghi;
- c) mettere a disposizione il personale tecnico dell'USRC nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo.

5. L'USRA si impegna, rispetto agli ambiti di cui sopra a:

- a) attuare in modo coordinato tutti gli interventi riguardanti, a qualsiasi titolo, la rete sentieristica e gli elementi antropici in ambiente montano, ricadenti nei territori di competenza;
- b) promuovere il presente protocollo presso l'Amministrazione comunale anche qualora sia soggetto attuatore di interventi analoghi;
- c) mettere a disposizione il personale tecnico dell'USRA nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo.



ART. 3 - Accordi operativi

1. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente Protocollo, l'USRC e l'URSA provvederanno a sottoscrivere appositi protocolli settoriali con la Sezione CAI di L'Aquila, in qualità di sezione CAI capofila e coordinatrice rispetto alle altre Sezioni CAI coinvolte nelle attività.
2. Con specifici Accordi operativi saranno definiti le modalità esecutive delle attività indicate negli specifici protocolli di cui al comma 1.
3. Gli oneri per la realizzazione delle attività indicate nei protocolli settoriali saranno posti a valere, ove compatibili, sulle risorse di cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, previste dall'articolo 1, comma 2, lettera b), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
4. Pagamenti, contributi e qualsiasi altro emolumento o rimborso effettuato da USRC o URSA o dalle stazioni appaltanti saranno disposti direttamente alla Sezione CAI di L'Aquila o, su indicazione della stessa, ad altra Sezione CAI coinvolta nell'attività, senza alcun coinvolgimento contabile e finanziario da parte della Sede Centrale del CAI.

ART. 4 - Durata

Il presente protocollo entrerà in vigore alla data della firma delle Parti e avrà durata di cinque anni a partire dalla sottoscrizione.

L'Aquila, 05 luglio 2022


Arch. Antonio Montani
Presidente Generale Club Alpino Italiano



Cons. Carlo Presenti
Coordinatore della Struttura tecnica di missione



Ing. Raffaello Fico
Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (URSC)



Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano
Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città de L'Aquila (USRA)

